



ORIGINALE B

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA  
Dott. ANTONIO PEDERZOLI

della I<sup>a</sup> sezione civile ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**NON DEFINITIVA**

nella causa civile iscritta al n. 5096/15 Ruolo Generale  
promossa

**D A**

**[REDACTED]** residente in Monterenzio (Bo), Via  
Coltermine n. 1/3 ed elettivamente domiciliato in San Lazzaro  
di Savena (Bo), Via Emilia n. 3 presso e nello Studio dell'Avv.  
Marco Bordoni che lo rappresenta e difende giusta procura a  
margine dell'atto di citazione,

ATTORE

**CONTRO**

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Spa in persona del legale  
rappresentante *pro tempore*, con sede in Bologna, Via  
Stalingrado n. 45 ed elettivamente domiciliata in Bologna, Via  
Arienti n. 33 presso e nello studio dell'Avv. Sandra Dorelli che  
la rappresenta e difende giusta procura a margine della  
comparsa di costituzione e risposta,

CONVENUTA

Sent. NON DEFINITIVA  
N. 2198/16

Cron. n. 3216/16

R.G. n. 5096/15

Rep. n. ✓

Spedita il:

30.06.2016

Depositata il:

26 LUG. 2016

OGGETTO:

risarcimento danni

[REDACTED] residente in  
Montevoglio (BO), [REDACTED]

CONVENUTO CONTUMACE

CONCLUSIONI

In ordine alle questioni preliminari sollevate da parte convenuta, i procuratori delle parti concludono come in atti.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA  
DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. [REDACTED] conveniva innanzi all'intestato Ufficio la Compagnia Assicuratrice UnipolSai spa la Sig.a Madaline Costache Tincuta al fine di ottenere il risarcimento dei danni fisici subiti nel sinistro occorso in data 09.04.2012.

Interveniva volontariamente nel processo la Compagnia Nationale Suisse Spa, che assicurava il motociclo dell'attore, ma il Giudice, in ossequio al noto orientamento sul punto espresso dal Tribunale di Bologna, non ammetteva il predetto intervento.

Si costituiva allora in giudizio UnipolSai Spa eccependo, in primo luogo, l'improponibilità della avversa domanda in quanto, per lo stesso sinistro, era già stato introdotto altro giudizio per i danni materiali.

Lamentava la convenuta che la controparte, già in sede stragiudiziale, aveva avanzato richiesta dapprima dei danni fisici e materiali, poi solo dei danni fisici.

Rilevava altresì che i danni materiali erano stati, in un primo momento, pagati (parzialmente) da National Suisse, in nome e per conto di UnipolSai, e che, successivamente a tale pagamento trattenuto dalla controparte a titolo d'acconto, era stato notificata la cessione del residuo credito alla società "Bizeta 2006", la quale aveva poi agito in giudizio contro UnipolSai che, infine, aveva provveduto all'integrale pagamento del dovuto.

Chiedeva quindi che fosse dichiarata l'improponibilità/inammissibilità dell'avversa domanda in quanto proposta in violazione del divieto di frazionamento del credito e della relativa domanda.

Contestava poi anche nel merito le richieste della controparte chiedendone comunque il rigetto.

Il Giudice, ritenuta l'opportunità di decidere immediatamente l'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta, dopo aver concesso a parte attrice termine per replicare all'eccezione di cui sopra, all'esito dell'udienza del 30.06.2016, dopo che i procuratori delle parti avevano precisato le proprie conclusioni in punto alla medesima, tratteneva la causa in decisione in punto alla questione stessa.

L'eccezione preliminare di parte convenuta non merita accoglimento.

Invero, esaminati gli atti di causa, ivi compresi quelli relativi al Procedimento per accertamento tecnico preventivo R.G. n.

2879/14 proposto dall'odierno attore e volto ad ottenere la nomina di un C.T.U. medico legale per la determinazione dei danni fisici subiti, questo Giudice osserva quanto segue:

- a) Il precedente procedimento volto a ottenere il completamento del risarcimento dei danni materiali subiti dall'odierno dall'attore venne instaurato non dal sig. ██████████ ma dalla società cessionaria del suo credito conseguente al sinistro. Pertanto l'attore, in tale procedimento, era soggetto diverso dal Sig. ██████████ e non avrebbe avuto comunque titolo per proporre una azione volta anche al risarcimento dei danni fisici subiti dall'odierno attore.
- b) In ogni caso, anche ritenendo che la condotta della parte costituisse un sostanziale abuso dei suoi diritti, si deve comunque osservare che la relativa sanzione, secondo il più recente orientamento espresso dalla S.C. (V. Cass. Civ. n. 13413 del 30.06.2015) non potrebbe essere quella della improponibilità/inammissibilità della domanda, ma solo quella di una valutazione delle spese processuali diversa rispetto all'ordinario.

Pertanto l'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta deve essere respinta, ed il procedimento deve proseguire come da separata Ordinanza.


Spese al definitivo.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Bologna, <sup>NON</sup> definitivamente pronunciando fra le parti, ogni diversa istanza disattesa, così dispone:

- 1) **Rigetta** l'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta nella comparsa di costituzione in giudizio;
- 2) **Dispone** la prosecuzione della causa come da separata Ordinanza;
- 3) **Spese** al definitivo.

Così deciso in Bologna il 30.06.2016.

*Il Giudice di Pace*  
 Dott. Antonio Pedersoli  




**Depositato in Cancelleria**  
 il ..... 26 LUG. 2016 .....  
 IL CANCELLIERE  
 Dott. Rosalia Romano  
